Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Seminario – Tavola Rotonda

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

NUOVI OBBLIGHI O MAGGIORI OPPORTUNITÀ DI MERCATO
ULTIMI AGGIORNAMENTI DI NORMATIVA E LEGISLAZIONE

Legislazione sui requisiti acustici passivi Gli ultimi aggiornamenti.

Bologna – venerdì 7 Ottobre 2011

Ing. Lorenzo Lombardi

Responsabile della Sezione Inquinamento acustico elettromagnetico - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

FIERA DI BOLOGNA - Sala Allemanda - Padiglione 33

SAIE 2011

- Sopporta di essere danneggiato un poco dal tuo vicino.
  [**Pittaco** (Mitilene, ca. 650 a.C. – ca. 570 a.C.)]
- Art. 844 Immissioni
  Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
  Nell`applicare questa norma l`autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
- Art. 949 Azione negatoria
  Il proprietario può agire per far dichiarare l`inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio (1079).
  Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (1170).

Indirizzi normativi

Nell'ambito della normativa vigente la funzione di tutela affidata all'art. 844 del codice civile, riguardante la disciplina delle "immissioni", comprese quelle sonore, da fondi vicini. Tale norma stabilisce infatti un divieto generale, per il proprietario di un fondo, di immettere nei dai fondi vicini (quindi sostanzialmente anche nelle abitazioni), sostanze o rumore che superino il livello di "normale tollerabilità", *avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi*.

Indirizzi normativi

Già agli inizi degli anni ‘70 la **Commissione Speciale per i problemi ecologici del Senato**, in una relazione sull'inquinamento da rumore del **13 dicembre 1971 osservava la carenza di strumenti normativi** capaci di prevenire e reprimere, impediva di fatto un controllo del fenomeno rumore. Già da allora la stessa Commissione auspicava nella relazione che, in attesa di **una legge organica** in materia, fossero promossi studi adeguati da cui evincere gli *effetti nocivi del rumore sull'uomo negli ambienti da questo frequentati per lunghi periodi* e sull'ambiente.

Nelle azioni del legislatore si è quindi resa sempre più cogente la ricerca di soluzioni concrete al problema legato al settore dell’acustica edilizia e la definizione di maggiori garanzie di corrette condizioni di vita nelle abitazioni.

Indirizzi normativi

Si ricordano negli anni sessanta due importanti circolari ministeriali la **Circolare del 30 aprile** 1966, n. 1769 e la **Circolare del 22 maggio 1967, n. 3150** del Ministero dei lavori pubblici**,** contenenti entrambe criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nei locali delle costruzioni edilizie scolastiche.

Successivamente il riferimento legislativo che ha guidato la progettazione e la costruzione degli edifici scolastici è stato il **D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 18 dicembre 1975** recante "*Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica".*

L'ambiente abitativo e la salute

Uno studio pubblicato in agosto 2009 sull'American journal of public health da ricercatori della University of Washington e della Columbia University riporta chiaramente che **la maggior parte delle persone sottovaluta gli effetti di queste continue stimolazioni, non solo sull'udito, ma anche sulla pressione arteriosa e sul cuore, sul rilascio di ormoni dello stress e sui disturbi del sonno,** ***per non parlare delle difficoltà di apprendimento dei bambini, che sono state correlate ad un ambiente di vita e scolastico rumoroso.***

Una ricerca realizzata in Germania dal Dipartimento dell'ambiente su più di mille **ragazzi dai 10 ai 14 anni ha dimostrato che nel 12,8 % di loro la presenza di un deficit uditivo di una certa entità è da correlare alla circostanza di dormire in stanze rumorose**.

Anche l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) lo scorso ottobre ha pubblicato le linee guida sul rumore notturno, dove si fissa in 40 decibel il limite di esposizione notturna.

Il DPCM 5/12/97

Il DPCM 5 dicembre 1997 ha rappresentato una prima tappa fondamentale per l'acustica delle costruzioni edili. Il DPCM ha preso in considerazione non solo l'isolamento di facciata degli edifici dal rumore esterno, ma anche limiti relativi al rumore del vicinato presente nelle stesse unità abitative, i rumori impattivi dei solai, nonché la rumorosità degli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo e continuo.

Altro aspetto interessante è l'inapplicabilità del criterio differenziale sancita dal DPCM 14 novembre 1997 art. 4 comma 3 relativamente alla **rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio**. Esso introduce infatti un' interessante ed innovativa metodologia di determinazione del livello degli impianti tecnologici dell'edificio.

Per i rumori prodotti da impianti discontinui, invece del criterio differenziale,il DPCM introduce il livello massimo con costante di ponderazione "slow" e per gli impianti continui il loro livello assoluto.

Il DPCM 5/12/97 (gli errori?)

Il DPCM 5 dicembre 1997 non ha però di fatto mantenuto appieno le aspettative per varie motivazioni.

La prima è legata ai presunti errori formali contenuti nel testo del DPCM:

- l'ambiguità del livello equivalente massimo consentito per gli impianti tecnologici a funzionamento continuo;

TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Il DPCM 5/12/97 (gli errori?)

- la contraddizione tra i livelli di rumore di calpestio di solai normalizzato maggiore per le abitazioni rispetto agli uffici e l'ambiguità dell'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata con valori relativi tra uffici ed abitazioni ed ospedali cliniche, case di cura ed edifici scolastici.

Il logico scambio tra tali valori o una più congruente relazione tra questi, risulterebbe di fatto una revisione di detti indicatori ed in definitiva di valori limite, questione che non può essere trattata in una ***errata corrige*** al decreto, ma in un decreto di pari dignità del DPCM.

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	**25**
2. A, C	50	**40**	**63**	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	**42**	**55**	35	35

Il DPCM 5/12/97 (la mancata attuazione)

La legge n. 447/95 stabilisce che:

- **lo Stato** riveste la funzione normativa [decreto requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti art.3, comma 1, lettera e) e decreto criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti art.3, comma 1, lettera f)];
- **le Regioni** hanno l'onere di stabilire le modalità di controllo del rispetto della normativa (art.4);
- ai **Comuni** spetta invece il controllo sul territorio del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie (art.6)

Il DPCM 5/12/97 (revisione)

La sensibilità del Ministero dell'ambiente per la questione dell'acustica in edilizia è emersa con la Direttiva generale del Ministro sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2008 che stabiliva:

"- Nel settore edile e terziario: predisporre con il Ministro delle infrastrutture e quello dei trasporti il decreto contenente l'indicazione dei ***criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie*** *e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) della legge 26 ottobre 1995 n. 447;*

- ***Modificare il DPCM 5.12.1997*** *in materia di determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, previsto dall'art.3 comma 1 lettera e) della citata legge n.447/95, sulla base delle nuove normative, delle nuove tecnologie e dei materiali innovativi sopraggiunti in materia di costruzioni edilizie".*

Il DPCM 5/12/97 (revisione)

Per l'adempimento di tale direttiva, fin dal 2008, è stato dato **mandato all'UNI di predisporre una norma tecnica per la classificazione acustica degli edifici** che fosse di riferimento per una nuova stesura e una revisione del DPCM 5 dicembre 1997 o costituisse un nucleo da integrare nell'ambito del testo del nuovo decreto. Tale scelta si è resa opportuna al fine di deputare ad un ambito prettamente tecnico, in cui sono rappresentate tutte le realtà coinvolte nel settore dell'acustica edilizia, gli aspetti specialistici della questione. Inoltre, il riferimento ad una norma tecnica dotata di iter approvativo più snello e di più rapida possibilità di modifica, per un settore in continua crescita ed evoluzione, quale quello edile e dei prodotti e dei materiali per le costruzioni, può consentire la possibilità di aggiornamento periodico dei contenuti tecnici del decreto, senza dover ricorrere ad una sostanziale e complessa revisione del dispositivo legislativo.

Diritto amministrativo

Da Wikipedia,

Il <u>diritto amministrativo</u> è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano le attività di perseguimento degli interessi pubblici della pubblica amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini.

La sua genesi è da collegare al principio di divisione tra i poteri dello Stato, ovvero al principio di tripartizione dei poteri elaborato da Montesquieu. Il potere amministrativo, originariamente definito «esecutivo», consiste nell'organizzazione di mezzi e di persone cui è devoluta la funzione di raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico definiti dall'ordinamento.

Il diritto amministrativo disciplina l'attività della pubblica amministrazione, cioè dell'insieme di organi e di uffici che si occupano della **realizzazione pratica delle decisioni prese a livello politico del Parlamento e dal Governo**.

Decreto legge

*Un decreto-legge (pl. decreti-legge ed abbreviato in d.l.) è un provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato solo in casi **straordinari** di **necessità** ed **urgenza** dal Governo.*

La straordinarietà dello strumento normativo si riconduce alla deroga al principio di rappresentatività, in quanto sottrae al Parlamento, sia pure per un periodo di tempo limitato (60 gg.), l'esercizio della funzione legislativa.

Il decreto-legge è un atto normativo a competenza generale, ma non può essere adottato nelle materie coperte da riserva di legge ordinaria, cioè nelle materie che la Costituzione espressamente riserva alla disciplina con legge delle Camere, come, ad esempio, la legge di delega, che dunque non può essere conferita con decreto legge.

Il decreto-legge è un provvedimento provvisorio che entra in vigore immediatamente, il giorno stesso (o il giorno successivo) della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tuttavia, se non viene convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, decade retroattivamente: è come se non fosse mai esistito. Ma le Camere possono con legge regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito (c.d. legge di sanatoria).

La discussione in assemblea deve obbligatoriamente cominciare entro cinque giorni e, come spesso accade, la legge di conversione può apportare emendamenti, cioè modifiche, al testo dell'originario d.l., che avranno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70

Art. 5

Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

…

e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70

Art. 5

Costruzioni private

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei *requisiti di protezione acustica* in relazione alla *zonizzazione acustica* di riferimento".

Art. 6. (Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

Legge quadro 447/95

art. 8 (Disposizioni in materia di impatto acustico)

1.I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Legge quadro 447/95

art. 8 (Disposizioni in materia di impatto acustico)

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

"3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei *requisiti di protezione acustica* in relazione alla *zonizzazione acustica* di riferimento".

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Legge quadro 447/95

art. 8 (Disposizioni in materia di impatto acustico)

5. **La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.**

Articolo 4 - legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.)

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

Legge quadro 447/95

art. 8 (Disposizioni in materia di impatto acustico)

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio dei relativo nullaosta.

Prima ipotesi di DECRETO-LEGGE

Proposta di modifica n. 9.0.4 al DDL n. 2243

9.0.4

BODEGA, MAURO, LEONI, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis. (Semplificazione in materia urbanistica)

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, i comuni stessi valutano se, in base alla presenza delle opere di cui al comma 2 ovvero alla previsione di realizzazione delle medesime secondo gli strumenti urbanistici, nonché alle relative valutazioni previsionali di clima acustico, ove necessarie ai sensi del comma 3, può essere omessa, la presentazione della relazione acustica ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire''».

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
U.prot DVA – 2010 – 0025417 del 22/10/2010

Al Sig. Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Massimiliano Atelli
SEDE

Pratica N. .....
Rif. Mittente .....

OGGETTO: **Emendamenti semplificazione amministrativa**

In relazione alla proposta di emendamenti al disegno di legge sulla semplificazione amministrativa si esprime parere negativo nei riguardi dell'art. 9 -bis e dell'art 25-bis comma 2, in quanto tali commi sono in evidente contrasto con quanto previsto dal DPCM 5.12.97 in fase di revisione da parte del MATTM di concerto con i ministeri competenti

Detto decreto prevede infatti l'armonizzazione della rumorosità esterna agli edifici regolamentata dalla classificazione del territorio comunale, con i requisiti di isolamento acustico degli edifici stessi. Ciò al fine di garantire un adeguato comfort acustico interno alle abitazioni soprattutto in relazione alla rumorosità esterna consentita dalla stessa classificazione acustica del territorio. La predisposizione della zonizzazione acustica del territorio e la definizione di standard urbanistici, non consentono quindi di garantire da sole condizioni di clima acustico accettabile all'interno delle abitazioni e per tale motivazione non possono sostituire un'adeguata progettazione acustica degli edifici per civile abitazione.

Inoltre tali commi aggravano e non semplificano l'azione amministrativa dei comuni, i quali, chiamati a rispondere della rumorosità prodotto da infrastrutture dei trasporti di competenza comunale ai sensi della legge n.447/95, dovranno intervenire amministrativamente ed economicamente per porre rimedio alle carenza progettuali e realizzative ascrivibili esclusivamente ai costruttori.

Tali commi scaricano inoltre sui comuni stessi la responsabilità dei costruttori nei confronti degli acquirenti per il mancato raggiungimento degli obbiettivi di isolamento acustico degli edifici. Ciò in quanto il permesso a costruire concesso in assenza di dimostrazione del possesso dei requisiti minimi disposti dal DPCM 5.12.1997 e dalle buone tecniche di realizzazione delle opere, rende i comuni corresponsabili, anche finanziariamente, delle carenze costruttive degli edifici.

In caso non fosse possibile eliminare tali commi, si propongono le seguenti modifiche, che sebbene non risolvano le problematiche su esposte, almeno ne limitano le conseguenze.

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 ROMA – Tel.0657223001 / fax 0657223040

Ufficio Mittente:
Funzionario responsabile: Ing. Lorenzo Lombardi
exDSA-IAER-AC-09_2010-0031.R01.DOC

Eventuale proposta emendativa del MATTM

TESTO COME MODIFICATO (IN NERETTO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'EMENDAMENTO)

<<5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. ***Ai fini dell'applicazione dell'autocertificazione, nell'ambito del coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, i comuni individuano specifici strumenti progettuali, di verifica e di controllo. Gli edifici per i quali non è effettuata relazione acustica sono indicati in via sostitutiva come "non classificati" secondo la classificazione acustica degli edifici introdotta dalla norma tecnica UNI 11367 del 2010****.*>>.

Eventuale proposta emendativa

MOTIVAZIONE (*)

La modifica si rende necessaria in quanto la disposizione introdotta nel decreto-legge aggrava e non semplifica l'azione amministrativa dei Comuni, sui quali è scaricata, in sostanza, la responsabilità dei costruttori per il mancato raggiungimento degli obiettivi di isolamento acustico degli edifici. Ciò, in quanto il permesso di costruire concesso in assenza della relazione acustica che dimostri il possesso dei requisiti minimi previsti dal DPCM 5.12.1997 e dalle buone tecniche di realizzazione, sulla base della sola autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti medesimi, renderebbe i Comuni potenzialmente corresponsabili, anche finanziariamente, delle carenze costruttive degli edifici .

Per tale motivo si prevede l'obbligo, per i comuni, di individuare, adeguate azioni di verifica e di controllo per le autocertificazioni. Si prevede, inoltre, che gli edifici per i quali i requisiti acustici sono autocertificati siano indicati, in via sostitutiva come "non classificati" secondo la classificazione acustica degli edifici introdotta dalla norma tecnica UNI 11367 del 2010.

	allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1º settembre 2011.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:	5. *Identico:*
«*3-bis.* Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».	«*3-bis.* Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b)* **del** comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:	6. *Identico.*
«*1-bis.* Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti	»

Alcuni aspetti NORMA UNI 11367

Definizioni - Unità immobiliare

Porzione di fabbricato, o un fabbricato, o un insieme di fabbricati ovvero un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale

Classi acustiche

Classe	a) Isolamento acustico normalizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ dB	b) Potere fonoisolante apparente di partizionifra ambienti di differenti unità immobiliari R'_w dB	c) Livello sonoro di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari L'_{nw} dB	d) Livello sonoro immesso da impianti a funzionamento continuo $L_{Aeq,nT}$ dBA	e) Livello sonoro massimo immesso da impianti a funzionamento discontinuo $L_{ASmax,nT}$ dBA
I	≥ 43	≥ 56	≤ 53	≤ 25	≤ 30
II	≥ 40	≥ 53	≤ 58	≤ 28	≤ 33
III	≥ 37	≥ 50	≤ 63	≤ 32	≤ 37
IV	≥ 32	≥ 45	≤ 68	≤ 37	≤ 42

La determinazione del valore di ogni requisito acustico di un'unità immobiliare si fonda sulla verifica acustica eseguita in opera

I valori ottenuti dalle misurazioni relative ad un determinato requisito vengono mediati secondo definiti criteri

In linea generale si ricorre a medie energetiche

$$\mathbf{X_r} = -10\,\mathbf{lg}\,\frac{\sum_{\mathbf{i}=1}^{\mathbf{n_r}} 10^{-\mathbf{X_i}/10}}{\mathbf{n_r}}$$

$$\mathbf{Y_r} = 10\,\mathbf{lg}\,\frac{\sum_{\mathbf{i}=1}^{\mathbf{n_r}} 10^{\mathbf{Y_i}/10}}{\mathbf{n_r}}$$

Dalla rilevazione acustica di singolo ambiente, è possibile procedere alla classificazione dell'intera unità immobiliare

Appendice F
Incertezza del metodo di misura

Valore utile

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_{\mathbf{m}} - \mathbf{U}$$

X_m è il valore misurato dell'indice di isolamento acustico

$$\mathbf{Y} = \mathbf{Y}_{\mathbf{m}} + \mathbf{U}$$

Y_m è il valore misurato dell'indice di livello sonoro

Appendice G
Criteri di campionamento

Nei sistemi edilizi caratterizzati da tipologie seriali, ovvero con elementi tecnici che si ripetono secondo schemi che dipendono dalle caratteristiche distributive, organizzative e funzionali degli ambienti delle unità immobiliari, è possibile adottare la tecnica del campionamento, al fine di contenere il numero complessivo di determinazioni sperimentali necessarie per la valutazione della classe acustica delle unità immobiliari.

Appendice H
Incertezza di campionamento

Valore rappresentativo del gruppo omogeneo

$$X_h = X_{eh} - U_{sh}$$

valida per requisiti espressi in termini di isolamento

$$Y_h = Y_{eh} + U_{sh}$$

valida per requisiti espressi in termini di livello sonoro

Articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico

1. Il Governo e` delegato ad adottare, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princıpi e criteri direttivi:

a) …

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonchè determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

Articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata.

Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico

5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 della legge 4 giugno 2010, n. 96

Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico

All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono soppresse;

Articolo 15 della legge 4 giugno 2010, n. 96

Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. **In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1**, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:

"f) l'indicazione, **con uno o più decreti** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico"».

La proposta di Decreto legislativo

- *Art. 1 Definizioni*
- *Art. 2 Finalità ed obblighi*
- *Art. 3 Campo di applicazione*
- *Art. 4 Descrittori della qualità acustica*
- *Art. 5 Modalità di determinazione della classificazione, di valutazione dei requisiti acustici e di verifica acustica*
- *Art. 6 Valori di riferimento dei requisiti acustici*
- *Art. 7 Criteri di selezione dei campioni da misurare*
- *Art. 9 Norme transitorie, disposizioni finali ed abrogazioni*
- Allegato A
- Allegato B

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

- **ambiente abitativo**: porzione di unità immobiliare completamente delimitata, destinata al soggiorno ed alla permanenza di persone per lo svolgimento di attività e funzioni caratterizzanti la destinazione d'uso;
- **classificazione acustica delle unità immobiliari**: serie di indici attribuiti per ogni requisito acustico e indice complessivo secondo i criteri stabiliti all'articolo 5;
- **condizioni di utilizzo dell'ambiente abitativo**: condizioni di utilizzo di progetto autorizzato dalle Autorità competenti;
- **edificio**: sistema edilizio costituito dalle strutture esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed eventuali arredi che si trovano al suo interno. La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. L'edificio può essere composto da una o più unità immobiliari;

Art. 1 Definizioni

- **elemento tecnico dell'edificio**: elemento costruttivo soggetto alla valutazione dei requisiti acustici; in particolare sono assunti i seguenti elementi tecnici: le partizioni interne verticali, le partizioni interne orizzontali, le facciate, che delimitano gli ambienti interni all'edificio, gli elementi di impianto ad uso comune a funzionamento continuo o discontinuo che servono gli ambienti interni;
- **facciata**: chiusura di un ambiente che delimita lo spazio interno da quello esterno; può essere orizzontale, verticale o inclinata e può essere caratterizzata dalla compresenza di elementi opachi e trasparenti, con o senza elementi per impianti e sistemi di oscuramento, ventilazione, sicurezza, controllo o altre attrezzature esterne;
- **impianto a funzionamento continuo**: impianto il cui livello sonoro emesso nel tempo sia essenzialmente costante; rientrano in questa tipologia gli impianti di climatizzazione, ricambio d'aria, estrazione forzata;

Art. 1 Definizioni

- **impianto a funzionamento discontinuo**: impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante nel tempo e caratterizzato da brevi periodi di funzionamento rispetto al tempo di inattività durante l'arco di una giornata; rientrano in questa tipologia gli impianti sanitari, di scarico, gli ascensori, i montacarichi e le chiusure automatiche;
- **impianto di mascheramento sonoro - sound masking**: impianto fisso di diffusione sonora che emette suoni naturali o artificiali al fine di mascherare suoni indesiderati o di garantire condizioni di privacy. Tale impianto è assimilato a un impianto a funzionamento continuo;
- **indice di valutazione dell'isolamento acustico per via aerea negli edifici**: numero unico di valutazione della grandezza descrittiva dell'isolamento acustico per via aerea negli edifici. Questa grandezza è determinata in conformità alla norma UNI EN ISO 717-1;

Art. 1 Definizioni

- **isolamento acustico di facciata**: indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, D2m,nT,w:. Il metodo di misurazione e di valutazione di D2m,nT,w è definito nelle norme UNI EN ISO 140-5, UNI EN ISO 18233, ISO 15186-2 e UNI EN ISO 717-1;
- **indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio negli edifici**: numero unico di valutazione della grandezza descrittiva del livello di rumore di calpestio negli edifici. Questa grandezza è determinata in conformità alla norma UNI EN ISO 717-2;
- **isolamento ai rumori aerei di partizioni**: requisito acustico di isolamento interno agli edifici per il quale si utilizzano i descrittori definiti secondo i criteri stabiliti all'articolo5;

Art. 1 Definizioni

- **isolamento acustico di facciata**: requisito acustico di isolamento di facciata per il quale si utilizza il descrittore definito secondo i criteri stabiliti all'articolo5;
- **livello di rumore da calpestio**: requisito acustico di rumore da impatto per il quale si utilizza il descrittore definito secondo i criteri stabiliti all'articolo5;
- **livello sonoro immesso da impianti a funzionamento continuo**: requisito acustico di rumore da impianti a funzionamento continuo per il quale si utilizza il descrittore definito secondo i criteri stabiliti all'articolo 5;
- **livello sonoro immesso da impianti a funzionamento discontinuo**: requisito acustico di rumore da impianti a funzionamento discontinuo per il quale si utilizza il descrittore definito secondo i criteri stabiliti all'articolo 5;

Art. 1 Definizioni

- **edificio acusticamente conforme**: edificio o porzione di esso per il quale la richiesta di titolo abilitativo, sia stata inoltrata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
- **partizione**: insieme degli elementi tecnici orizzontali e verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere ed articolare gli spazi interni dello stesso, delimitando le diverse unità immobiliari e gli ambienti accessori e di servizio di uso comune o collettivo;
- **modifica degli elementi tecnici**: intervento volto a trasformare gli elementi tecnici definiti alla lettera e) dell'edificio, che può portare ad un elemento tecnico in tutto o in parte diverso dal precedente;
- **tecnico competente in acustica ambientale**: figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, abilitato ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Art. 1 Definizioni

- **unità immobiliare**: porzione di edificio o edificio che presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale;
- **valore utile**: risultato di una misurazione corretto con l'incertezza di misura. Tale valore differisce dal "valore misurato" in conformità a quanto indicato nella norma UNI 11367/2010;
- **verifica acustica**: verifica strumentale delle prestazioni acustiche di un'unità immobiliare o dei suoi elementi tecnici, da eseguire in opera, nel rispetto delle vigenti tecniche, negli ambienti verificabili acusticamente, per i quali cioè sia possibile effettuare le misurazioni di verifica in conformità alle norme tecniche applicabili.

Art. 2 Finalità ed obblighi

- 4. Gli obblighi derivanti dal presente decreto sono validi anche in assenza del provvedimento previsto all'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 relativo all'indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.
- 5. E' introdotta la classificazione acustica delle unità immobiliari, secondo i criteri stabiliti all'articolo 5, obbligatoria per gli edifici conformi, le modifica degli elementi tecnici degli edifici conformi e per gli edifici esistenti in caso di contenzioso o all'atto della compravendita. La classificazione acustica delle unità immobiliari prevede la qualità acustica come criterio di indirizzo mirato al raggiungimento del comfort dell'ambiente abitativo.

Art. 2 Finalità ed obblighi

- 6. La rispondenza ai valori di riferimento stabiliti dal presente decreto, anche ai fini amministrativi, deve essere valutata in fase di progetto e attestata esclusivamente con verifiche acustiche eseguite al termine dell'opera. **La classificazione acustica** delle unità immobiliari degli edifici conformi **è riportata nell'atto di compravendita**. La qualità acustica è perseguita attraverso un attento controllo di tutte le fasi di progettazione nonché di realizzazione del processo edilizio, ivi comprese l'esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso d'opera e la verifica acustica, per le quali sia possibile effettuare le misurazioni di verifica acustica in conformità alle norme tecniche applicabili.
- 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, promuove e coordina le attività di ricerca, di informazione e di formazione nel settore dell'acustica edilizia, nonché gli studi relativi all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e di soluzioni conformi, anche nell'ottica dell'armonizzazione con gli standard internazionali.

Art. 3 Campo di applicazione

- 1. **Le norme** stabilite dal presente decreto, fatti salvi i regolamenti regionali e comunali che prevedano limiti più restrittivi, adottati ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, **si applicano** secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, **ad eccezione degli edifici con destinazione d'uso agricola, artigianale ed industriale, che sono disciplinati da norme specifiche in merito alla protezione dal rumore dei lavoratori. Sono altresì esclusi i locali e gli edifici pubblici destinati a spettacoli, in relazione al trattamento acustico della sala e alla rumorosità degli impianti tecnici, per i quali siano previste specifiche disposizioni**.
- 2. **Sono esclusi dall'applicazione** dei valori limite previsti **per gli impianti a funzionamento continuo gli ambienti di lavoro, gli ospedali e i locali ad uso collettivo dotati di impianto di mascheramento sonoro - sound masking**.

Art. 3 Campo di applicazione

- 3. **Per qualsiasi intervento di sostituzione, di trasformazione o di modifica degli elementi tecnici dei edifici conformi**, anche escluso dall'ambito di applicazione del presente decreto**, è richiesta l'adozione di soluzioni tecnologiche adeguate tali da evitare il peggioramento dei requisiti acustici preesistenti**. Qualora i predetti interventi comportino ripercussioni sotto il profilo acustico, è richiesta apposita relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, indicante le soluzioni tecnologiche adottate per il mantenimento dei requisiti acustici.
- 4. **Per qualsiasi intervento di sostituzione, di trasformazione o di modifica degli elementi tecnici degli edifici esistenti**, anche escluso dall'ambito di applicazione del presente decreto, **è richiesta l'adozione di soluzioni tecnologiche adeguate tali da evitare il peggioramento del clima acustico preesistente.** Qualora i predetti interventi comportino ripercussioni sotto il profilo acustico, è richiesta apposita relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, indicante le soluzioni tecnologiche adottate per il mantenimento del clima acustico.

Art. 3 Campo di applicazione

- 5. Nei casi di interventi di sostituzione, di trasformazione o di modifica degli elementi tecnici degli edifici che prevedono la richiesta di incentivo fiscale a qualsiasi titolo, il progettista deve attestare di aver adottato le soluzioni tecnologiche più adeguate anche per il miglioramento dei requisiti acustici.

Art. 4 Descrittori della qualità acustica

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le grandezze fisiche di riferimento, utilizzate come descrittori dei requisiti acustici degli edifici, sono definite nell'Allegato A al presente decreto.

Art. 5 Modalità di determinazione della classificazione, di valutazione dei requisiti acustici e di verifica acustica

- 1. **Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le modalità e i criteri di classificazione acustica, di valutazione dei requisiti acustici e di verifica acustica sono definiti nella norma UNI 11367/2010**. La relazione di verifica in opera e di classificazione acustica deve essere firmata da un tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere:
- l'elenco delle norme di riferimento utilizzate;
- l'eventuale descrizione della procedura di scelta dei campioni di prova;
- la descrizione degli ambienti di prova, delle partizioni e degli impianti verificati e delle postazioni di misura;
- le condizioni di regolazione e di funzionamento dei singoli elementi tecnici interessati dalle misurazioni;

Art. 5 Modalità di determinazione della classificazione, di valutazione dei requisiti acustici e di verifica acustica

- i rapporti relativi alle prove effettuate redatti in conformità alla normativa tecnica applicabile, i calcoli effettuati;
- le misure di eventuali parametri secondari, influenti sui parametri oggetto di valutazione;
- nel caso di utilizzo delle tecniche di campionamento, i calcoli relativi alla determinazione dell'incertezza, con l'espressa indicazione del livello di fiducia utilizzato per i calcoli;
- i risultati ottenuti relativamente ai valori utili degli indici indicati dal presente decreto e dell'indice unico di classificazione dell'unità immobiliare;
- la firma del responsabile del rapporto di prova.

Art. 6 Valori di riferimento dei requisiti acustici

- 1. **Le unità immobiliari, fatta eccezione per gli ospedali, le scuole o gli edifici ad essi assimilabili, sono classificate, per ogni requisito acustico, in base ai valori di riferimento di cui alla tabella 1 riportata nell'allegato B.** Per le unità immobiliari aventi destinazione d'uso ricettiva la classificazione è inoltre estesa ai valori di riferimento di cui alla tabella 2 riportata nell'allegato B.
- 2. **Anche ai fini dell'agibilità, i valori utili dei requisiti acustici delle singole unità immobiliari rispettano, per ogni requisito acustico, i valori della classe II di cui alla tabella 1 e alla tabella 2** per le unità immobiliari aventi destinazione d'uso ricettiva, riportate nell'allegato B, fatto salvo quanto indicato nei successivi commi 3 e 8 e nell'articolo 8, comma 7.

Art. 6 Valori di riferimento dei requisiti acustici

- 3. Per l'isolamento acustico di facciata, il valore minimo del requisito acustico tiene conto della classificazione acustica del territorio comunale e delle eventuali fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti. I valori minimi della classe acustica di isolamento acustico di facciata sono riportati nelle tabelle 3 e 4 di cui all'allegato B al presente decreto. Nell'ipotesi in cui i valori della classe acustica della zonizzazione acustica comunale non coincidano con quelli delle eventuali fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, si fa riferimento ai valori minimi di classe acustica di isolamento acustico di facciata più restrittivi. Nel caso in cui il Comune di riferimento non sia dotato di classificazione acustica del territorio sono effettuate, da parte di un tecnico competente, valutazioni acustiche atte a stabilire un'ipotesi di classificazione acustica comunale riferita all'area in cui è situata l'unità immobiliare. Tale indicazione è soggetta a conferma del Comune nella fase autorizzativa.

Art. 6 Valori di riferimento dei requisiti acustici

- 4. Per gli ospedali, le scuole o gli edifici ad essi assimilabili, i valori utili dei requisiti acustici rispettano i valori di base di cui alla tabella 5 riportata in allegato B. Il relativo isolamento di facciata deve essere:
- conforme ai valori di base della predetta tabella, se essi si trovano in zone di classe I, II e III o equivalenti fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti;
- conforme ai valori superiori della predetta tabella, se essi si trovano in zone di classe IV o superiori o equivalenti fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.
- In assenza di classificazione acustica del territorio comunale si procede con le modalità indicate al comma precedente.

Art. 6 Valori di riferimento dei requisiti acustici

- 5. L'isolamento acustico normalizzato degli ambienti di uso comune o collettivo dell'edificio, collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi, debbono rispettare i valori di base di cui alla tabella 6 riportata in allegato B.
- 6. Al fine di verificare il rispetto dei valori di riferimento di cui ai precedenti commi, per la determinazione dei valori dei requisiti acustici e della relativa classe acustica si applicano i criteri indicati nell'articolo 5, ivi compresa la valutazione dell'incertezza di misura.
- 7. Ai fini amministrativi, il soggetto che ha la responsabilità di dichiarare la classe acustica di un'unità immobiliare è il titolare dell'atto autorizzatorio, ove previsto, o della richiesta ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia. La dichiarazione della classe acustica di un'unità immobiliare, complessiva e per ogni requisito acustico, effettuata applicando i criteri indicati all'articolo 5, è predisposta sulla base delle indicazioni fornite dal tecnico competente in acustica ambientale attraverso apposito rapporto di verifica acustica.

Art. 6 Valori di riferimento dei requisiti acustici

- 8. Fatti salvi gli obblighi indicati nei commi precedenti, per il valore utile di ogni singolo elemento tecnico rispetto ai valori di riferimento di cui al presente articolo, **ad esclusione dell'isolamento acustico di facciata** secondo il disposto dell'articolo 9, comma 3, è ammessa, nel caso degli indici di isolamento, di potere fonoisolante o di livello di calpestio, una tolleranza di 3dB e nel caso del livello sonoro degli impianti di 3 dB(A), **garantendo il mantenimento delle classi minime stabilite**.

Art. 7 Criteri di selezione dei campioni da misurare.

- 1. **Nella valutazione acustica è possibile eseguire le misure su un numero di elementi tecnici inferiore al totale di quelli misurabili.**
- 2. Nel caso di un edificio in cui la componente seriale sia ridotta o assente, la scelta di un numero ridotto di elementi tecnici da misurare all'interno di una singola unità immobiliare o su più unità immobiliari nell'ambito di un edificio è effettuata in maniera cautelativa per l'utente, privilegiando le situazioni che si ritengono più critiche a giudizio del tecnico competente in acustica ambientale, tra i diversi elementi tecnici misurabili, per ogni requisito acustico.
- 3. La selezione degli elementi tecnici da misurare, per gli edifici con elementi prevalentemente seriali, è attuata seguendo le indicazioni contenute nell'articolo 5 e nei commi precedenti.

Art. 8 Modalità di attuazione.

- 1. E' fatto obbligo ai Comuni di inserire il riferimento al presente decreto in tutti gli atti amministrativi finalizzati all'approvazione di interventi edilizi o all'agibilità. E' fatto altresì obbligo ai Comuni di richiedere apposito certificato di progetto dei requisiti acustici passivi, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei valori previsti dal presente decreto, per tutti i progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati. In caso di varianti anche in corso d'opera che influiscano nelle prestazioni acustiche, il certificato di progetto dei requisiti acustici dovrà essere nuovamente redatto.

Art. 8 Modalità di attuazione.

- 2. Nei casi di modifica degli elementi tecnici come definita all'articolo 1, comma 1, lettera v), per gli edifici conformi il certificato di progetto dei requisiti acustici tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi tecnici che vengono introdotti o modificati. Qualora alcuni o tutti i requisiti prestazionali non siano tecnicamente soddisfatti, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di restauro conservativo di edifici storici, non ne possa essere garantito il raggiungimento, la progettazione deve tendere comunque al miglioramento delle prestazioni acustiche e nel certificato di progetto dei requisiti acustici deve essere indicata la prestazione garantita.
- 3. Per gli edifici conformi è fatto obbligo al progettista e al titolare del titolo abitativo di inserire il riferimento al presente decreto nei documenti di accordo tra le parti, titolare del titolo abitativo o venditore, e committente o acquirente, indicando tutte le informazioni relative alla classificazione previste per l'unità immobiliare.

Art. 8 Modalità di attuazione.

- 4. All'atto del rilascio dell'agibilità è fatto obbligo ai Comuni di richiedere la documentazione relativa alla verifica in opera dei requisiti acustici passivi e della dichiarazione della classe acustica della unità immobiliare complessiva e per ogni requisito acustico, indicando le modalità di determinazione, con specifico riferimento agli specifici elementi tecnici considerati per la verifica acustica.
- 5. All'atto del rilascio dell'agibilità è fatto obbligo ai Comuni di richiedere la dichiarazione asseverata da un tecnico competente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera z), che attesti i risultati della verifica del soddisfacimento dei requisiti acustici passivi dell'unità immobiliare e, di conseguenza, confermi oppure modifichi la classificazione acustica dell'unità immobiliare stessa, proponendone, se necessario, il riclassamento. A tale dichiarazione deve essere allegata la documentazione tecnica riferita alle verifiche acustiche effettuate, precisando se siano state eseguite su ogni singolo elemento tecnico o a campione.

Art. 8 Modalità di attuazione.

- 6. Ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'unità immobiliare, in relazione al rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal presente decreto, è fatto obbligo al costruttore o all'imprenditore, secondo le rispettive responsabilità, di intervenire sugli elementi tecnici carenti al fine di conseguire i requisiti minimi necessari all'ottenimento dell'agibilità medesima, fatti salvi i casi contemplati nel comma successivo.
- 7. Qualora il conseguimento dei requisiti minimi non sia tecnicamente raggiungibile, il Comune, previo accertamento documentale prodotto ai sensi del precedente comma 5, concederà comunque l'agibilità declassando l'immobile. Negli atti amministrativi e notarili è fatta menzione espressa del declassamento.
- 8. Entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Regioni, le Province autonome ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni ivi contenute. In mancanza di adeguamento, le suddette disposizioni trovano comunque applicazione.

Art. 9 Norme transitorie, disposizioni finali ed abrogazioni.

- 1. Allo scopo di consentire l'adeguamento dei regolamenti regionali e comunali di cui all'articolo 8, comma 6, il presente decreto entra in vigore decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
- 2. In deroga all'articolo 2, comma 5, fino al 31 dicembre 2011 è ammessa la classificazione acustica su base volontaria, al fine di consentire l'adeguamento degli attuali processi costruttivi alle disposizioni di cui al presente decreto.
- 3. In deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 8, fino al 31 dicembre 2012 è ammessa la tolleranza di 3dB per l'isolamento acustico di facciata.
- 4. **In deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, fino al 31 dicembre 2013 i valori utili dei requisiti acustici delle singole unità immobiliari rispettano, per ogni requisito acustico, i valori della classe III di cui alla tabella 1 e alla tabella 2 per le unità immobiliari aventi destinazione d'uso ricettiva, riportate nell'allegato B.**

Art. 9 Norme transitorie, disposizioni finali ed abrogazioni.

- 5. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto e potranno essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro della salute
- 6. **E' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.**
- 7. E' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero della pubblica istruzione 18 dicembre 1975, fatti salvi i requisiti relativi alle caratteristiche di riverberazione acustica degli ambienti quali i tempi di riverberazione e i coefficienti di assorbimento acustico dei materiali.

Allegato A Requisiti acustici delle unità immobiliari oggetto del presente decreto

- La classificazione acustica di tutte le unità immobiliari oggetto del presente decreto, con la sola eccezione degli ospedali (o assimilabili) e della scuole (o assimilabili) viene effettuata considerando i seguenti requisiti acustici:
- **isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;**
- **potere fonoisolante apparente fra differenti unità immobiliari;**
- **livello sonoro di calpestio fra differenti unità immobiliari, normalizzato rispetto all'area equivalente di assorbimento acustico;**
- **livello sonoro equivalente degli impianti a funzionamento continuo, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;**
- **livello sonoro massimo degli impianti a funzionamento discontinuo, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione.**

Allegato A Requisiti acustici delle unità immobiliari oggetto del presente decreto

- La classificazione acustica degli alberghi considera, oltre ai requisiti indicati nel precedente punto 1, anche i seguenti requisiti acustici:
- **potere fonoisolante apparente fra ambienti della stessa unità immobiliare;**
- **livello sonoro di calpestio, fra ambienti della stessa unità immobiliare, normalizzato rispetto all'area equivalente di assorbimento acustico.**

Allegato A Requisiti acustici delle unità immobiliari oggetto del presente decreto

- Per gli ospedali, le scuole e gli edifici ad essi assimilabili, sono considerati i seguenti requisiti acustici:
- **isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;**
- **potere fonoisolante apparente fra differenti unità immobiliari;**
- **livello sonoro di calpestio fra differenti unità immobiliari, normalizzato rispetto all'area equivalente di assorbimento acustico;**
- **livello sonoro equivalente degli impianti a funzionamento continuo, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;**
- **livello sonoro massimo degli impianti a funzionamento discontinuo, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;**

Allegato A Requisiti acustici delle unità immobiliari oggetto del presente decreto

- **isolamento acustico fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;**
- **isolamento acustico fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;**
- **livello sonoro di calpestio, fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, normalizzato rispetto all'area equivalente di assorbimento acustico.**

Allegato B

Tabella 1 Classificazione acustica di unità immobiliari in funzione dei requisiti prestazionali

Classe	Indici di valutazione				
	a) Isolamento acustico normalizzato di facciata	b) Potere fonoisolante apparente di partizioni verticali e orizzontali fra ambienti di differenti unità immobiliari	c) Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari	d) Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo	e) Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo
	$D_{2m,nT,w}$ dB	R'_w dB	L'_{nw} dB	L_{ic} dB(A)	L_{id} dB(A)
I	≥ 43	≥ 56	≤ 53	≤ 25	≤ 30
II	≥ 40	≥ 53	≤ 58	≤ 28	≤ 33
III	≥ 37	≥ 50	≤ 63	≤ 32	≤ 37
IV	≥ 32	≥ 45	≤ 68	≤ 37	≤ 42

Allegato B

Tabella 2 Classificazione acustica di unità immobiliari in funzione di ulteriori requisiti prestazionali da applicare in caso di destinazione d'uso ricettiva

Classe	Indici di valutazione	
	f) Isolamento acustico normalizzato di partizioni verticali e orizzontali fra ambienti della stessa unità immobiliare $D_{nT,w}$ dB	g) Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti della stessa unità immobiliare L'_{nw} dB
I	≥ 56	≤ 53
II	≥ 53	≤ 58
III	≥ 50	≤ 63
IV	≥ 45	≤ 68

Allegato B

Tabella 3 Valori di riferimento minimi per l'isolamento di facciata in riferimento alla classificazione acustica territoriale

Classe acustica prevista dalla zonizzazione acustica comunale (e fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti aventi valori limite corrispondenti a tale classe)	Classe acustica minima di isolamento acustico di facciata ($D_{2m,nT,w}$)
I, II, III	II (III*)
IV	II
V e VI	I

*** Fino al 31 dicembre 2013**

Allegato B

Tabella 4 Valori di riferimento minimi per l'isolamento di facciata in riferimento alle aree di rispetto dell'intorno aeroportuale

Aree di rispetto dell'intorno aeroportuale	Classe acustica minima di isolamento acustico di facciata ($D_{2m,nT,w}$)
Zona A	II
Zona B e C	I

Allegato B

Tabella 5

Requisiti acustici di ospedali, case di cura e scuole

	Prestazione di base	Prestazione superiore
Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di facciata, $D_{2m,nT,w}$ [dB]	38	43
Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari, R'_w [dB]	50	56
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari, L'_{nw} [dB]	63	53
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, L_{ic} in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	32	28
Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo, L_{id} in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	39	34
Indice di valutazione dell' isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, $D_{nT,w}$ [dB]	50	55
Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni / fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, $D_{nT,w}$ [dB]	45	50
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, L'_{nw} [dB]	63	53

Allegato B

Tabella 6 Requisiti per l'isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o collettivo dell'edificio collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi

Livello prestazionale	Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o collettivo collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi $D_{nT,w}$ (dB)	
	Ospedali e scuole	Altre destinazioni d'uso
Prestazione ottima	≥34	≥40
Prestazione buona	≥30	≥36
Prestazione di base	≥27	≥32
Prestazione modesta	≥23	≥28

Azioni future possibili

Revisione DPCM 5.12.97

Nuova delega Governo legge comunitaria 2011

Delega riordino normativa

Art. 32

(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Delega riordino normativa

Art. 32

2~~. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e prevedono~~ ~~**il riordino e**~~ ~~l'armonizzazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *a), c), d), e), g), h), i), l)* e *m),* della citata legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni, e dei regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della stessa legge con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato~~ ~~**italiano.**~~

Delega riordino normativa

Art. 32

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere *o)*, *p)* e *q)*, 3 e 4 e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla citata legge n. 447 del 1995;

Delega riordino normativa

Art. 32

c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;

d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;

e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;

f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

***g)* semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;**

h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Delega riordino normativa

Art. 32

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.

Delega riordino normativa

Art. 32

5. Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori o venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Decreto “Casa qualità”

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 1. *(Sistema «casa qualità»)*

1. È istituito un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità», allo scopo di armonizzare, in conformità alle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento del consumo energetico e idrico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.
2. Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 2. *(Ambito di applicazione)*

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i princìpi fondamentali nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia e dell'efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità». Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fino all'emanazione delle leggi regionali, si applicano le disposizioni della presente legge.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 2. *(Ambito di applicazione)*

2. La presente legge si applica:

a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;

b) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, effettuati ai sensi delle lettere *b), c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

c) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 2. *(Ambito di applicazione)*

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;

b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 2. *(Ambito di applicazione)*

4. I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema «casa qualità» di cui alla presente legge, in via volontaria, anche al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.
5. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dotati della certificazione «casa qualità» di cui all'articolo 8, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla suddetta certificazione.
6. Le leggi regionali possono prevedere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 3. *(Requisiti e metodi di calcolo)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, **sono adottate linee guida recanti i requisiti minimi del sistema «casa qualità»,** i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei princìpi generali definiti agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge. Con lo stesso decreto è definito il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all'articolo 8.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 3. *(Requisiti e metodi di calcolo)*

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla diffusione, attraverso le proprie banche dati, del *software* di applicazione del sistema «casa qualità».
3. Le modifiche dei requisiti minimi del sistema «casa qualità», anche al fine di adeguarli alle nuove normative nazionali ed europee in materia, e l'adeguamento del metodo di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico sono adottati secondo la procedura di cui al comma 1.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 4. *(Oggetto della certificazione)*

1. La certificazione del sistema «casa qualità» comprende la valutazione su:

a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;

b) soddisfacimento dei requisiti di *comfort*;

c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

2. Non rientrano nella certificazione del sistema «casa qualità» la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e di stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 5. *(Valutazione dell'efficienza energetica)*

1. Ai fini della valutazione dell'efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a),* le singole unità immobiliari sono classificate in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dai relativi decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2009.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 6. *(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di* comfort*)*

1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di *comfort* di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, le singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diverse fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:

   a) protezione dal rischio di incendio, anche mediante l'utilizzo di sensori per la rilevazione di fughe di gas e della presenza di fumi;

   b) protezione da intrusioni e da atti vandalici, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 6. *(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di* comfort*)*

c) benessere ambientale e salvaguardia dell'ambiente, con riferimento ai seguenti componenti dell'ambiente esterno: **rumore,** ecosistema, inquinamento elettromagnetico e radiazioni, mediante l'analisi, anche attraverso sensori, e la verifica dei relativi livelli di prestazione;

d) benessere microclimatico relativo alle seguenti prestazioni degli ambienti interni degli edifici: luminosità, condizioni termoigrometriche, **acustica**, ricambio e salubrità dell'aria, protezione da gas tossici o pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose e dall'inquinamento elettromagnetico interno, mediante l'analisi e la verifica dei relativi livelli di prestazione;

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 6. *(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di* comfort*)*

e) igiene e salubrità interna dell'aria, attraverso il rinnovo d'aria, anche naturale, affinché i tassi di inquinamento atmosferico interno non costituiscano alcun pericolo per la salute;

f) accessibilità, visitabilità e adattabilità degli spazi esterni e interni degli edifici anche in riferimento alle funzioni di automazione degli impianti a vantaggio degli anziani e degli utenti deboli o disabili;

g) accessibilità e fruibilità degli spazi interni degli edifici, anche in ordine alla visibilità, all'adattabilità dello spazio, all'ospitalità e al lavoro a domicilio, nonché in riferimento all'utilizzo di sistemi di domotica e di automazione intelligenti, nonché di impianti tecnologici e centralizzati installati e di programmi di manutenzione;

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 6. *(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di* comfort*)*

h) prevenzione di incidenti;

i) **utilizzo di sistemi per il miglioramento del *comfort* acustico, anche in considerazione della classificazione acustica degli edifici;**

l) utilizzo e recupero di materiali riciclati e di materiali caratteristici locali adeguatamente certificati;

m) rapporto tra superficie utile dell'abitazione assegnata a servizi e superficie utile residenziale;

n) disponibilità e fruibilità di spazi comuni condominiali per l'infanzia e per attività collettive;

o) durevolezza dei materiali, degli impianti e delle finiture in funzione della specifica garanzia prestata;

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 6. *(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di* comfort*)*

p) controllo della produzione e della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata e di gestione delle fasi di smaltimento anche delle acque di scarico;

q) aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio, articolato con parametri relativi agli edifici esistenti e a quelli di nuova realizzazione;

r) facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;

s) risparmio di risorse, diverse da quelle previste nell'articolo 5, come le risorse idriche e i materiali da costruzione;

t) utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE;

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 6. *(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di* comfort*)*

u) realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, e successivi aggiornamenti, e alla normativa nazionale vigente.

2. Con riferimento ai requisiti concernenti il rumore e l'acustica, di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, si applica la norma UNI 11367:2010.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 7. *(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di ecocompatibilità)*

1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di ecocompatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, l'unità immobiliare è classificata «ecocompatibile» in presenza di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durevolezza.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 8. *(Attività di certificazione)*

1. La dichiarazione che l'unità immobiliare ovvero l'organismo edilizio in cui l'unità immobiliare è inserita risponde ai requisiti stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 3, ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità», è sottoscritta dal richiedente e dal progettista ed è presentata agli enti di cui al comma 2 del presente articolo, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o con la dichiarazione di inizio attività, ai fini delle attività di vigilanza. Dopo l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione stessa apportandovi eventuali modifiche. Detta dichiarazione è conservata a cura del proprietario dell'immobile.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 8. *(Attività di certificazione)*

2. Le regioni ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 1 e al rilascio della certificazione «casa qualità», tramite personale tecnico interno o esterno agli enti medesimi, accreditato secondo il sistema di cui al comma 1 dell'articolo 3. Tale attività viene svolta anche mediante richiesta di documentazione e di informazioni, nonché mediante svolgimento di ispezioni e di controlli negli edifici e nei cantieri, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le spese relative alla certificazione e quelle relative alle ispezioni e ai controlli sono poste a carico del soggetto richiedente. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» corrispondono, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 8. *(Attività di certificazione)*

3. Ai fini delle attività di vigilanza e di certificazione, gli enti di cui al comma 2 promuovono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno presso gli enti bilaterali del settore edile costituiti ad iniziativa delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale o anche attraverso la scuola di specializzazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Essi inoltre possono predisporre specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema «casa qualità» di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 8. *(Attività di certificazione)*

4. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del sistema «casa qualità». L'Osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, secondo le modalità definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del sistema «casa qualità»; sulla base di tali dati, esso cura la predisposizione di un rapporto annuale. Ai componenti dell'Osservatorio di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento o rimborso di spese. Al funzionamento del suddetto Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 8. *(Attività di certificazione)*

5. Nel rapporto annuale di cui al comma 4, l'Osservatorio segnala gli eventuali problemi applicativi insorti e l'eventuale necessità di adeguamento dei metodi di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di revoca della certificazione del sistema «casa qualità», qualora interventi successivi sull'immobile abbiano comportato il venir meno dei requisiti in virtù dei quali l'immobile stesso ha potuto precedentemente beneficiare della suddetta certificazione. In caso di revoca, decadono immediatamente gli incentivi e le agevolazioni concessi ai sensi della presente legge.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 9. *(Agevolazioni)*

1. Lo Stato promuove, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 4.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ciascuna regione, provincia e comune può disporre, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 9. *(Agevolazioni)*

3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, possono assegnare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, incentivi premiali ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità».
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 9. *(Agevolazioni)*

5. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità» stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni degli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune. In tal caso i progetti e gli atti di collaudo sono depositati per la pubblica consultazione presso l'ufficio tecnico del comune.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 9. *(Agevolazioni)*

6. Per favorire l'adesione al sistema «casa qualità» i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU) più favorevoli per le unità immobiliari oggetto della certificazione di cui all'articolo 4, anche derogando, ai fini della determinazione delle aliquote, al limite minimo stabilito dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.
7. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le società di servizi energetici al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità».

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 9. *(Agevolazioni)*

8. Le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema «casa qualità», dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o di macchinari salvavita a domicilio.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 10. *(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono state presentate decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1. Le disposizioni della presente legge si possono applicare anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore della presente legge, se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dalle linee guida di cui al citato articolo 3, comma 1.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica compresi in piani e programmi approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (DDL2770 Guido Dussin).

Art. 11. *(Disposizioni finali)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (C. 1952 Guido Dussin).

EMENDAMENTO PROPOSTO ALL'ART. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Con riferimento ai requisiti di rumore e di acustica, di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, si applica la norma UNI 11367/2010.

Legge quadro 447/95

art. 8 (Disposizioni in materia di impatto acustico)

1.I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Legge quadro 447/95

art. 8 (Disposizioni in materia di impatto acustico)

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Legge quadro 447/95

art. 8 (Disposizioni in materia di impatto acustico)

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, <u>con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.</u>

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio dei relativo nullaosta.

SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 4-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN MATERIA AMBIENTALE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 3 (*Semplificazione della documentazione di impatto acustico*)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett. d) della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, la documentazione di cui all'art. 8 commi 2, 3, 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 predisposta da un tecnico competente in acustica.

Allegato B
Categorie di attività di cui all’articolo 3, comma 1

- 1. Attività alberghiera.
- 2. Attività agro-turistica.
- 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
- 4. Attività ricreative.
- 5. Attività turistica.
- 6. Attività sportiva.
- 7. Attività culturale.
- 8. Palestre.
- 9. Stabilimenti balneari.
- 10. Agenzie di viaggio.
- 11. Sale da gioco.
- 12. Attività di supporto alle imprese.
- 13. Call center.
- 14. Attività di intermediazione monetaria.
- 15. Attività di intermediazione finanziaria.

Allegato B
Categorie di attività di cui all'articolo 3, comma 1

- 16. Attività di intermediazione Immobiliare.
- 17. Attività di intermediazione Assicurativa.
- 18. Attività di informatica – software.
- 19. Attività di informatica – house.
- 20. Attività di informatica – internet point.
- 21. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
- 22. Istituti di bellezza.
- 23. Estetica.
- 24. Centro massaggi e solarium.
- 25. Piercing e tatuaggi.
- 26. Laboratori veterinari.
- 27. Studi odontoiatrici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
- 28. Case di riposo senza cure mediche.
- 29. Lavanderie e stirerie.
- 30. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.

Allegato B
Categorie di attività di cui all’articolo 3, comma 1

- 31. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
- 32. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
- 33. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
- 34. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
- 35. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi.
- 36. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
- 37. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
- 38. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- 39. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- 40. Liuteria.
- 41. Laboratori di restauro artistico.
- 42. Riparazione di beni di consumo.
- 43. Ottici.
- 44. Fotografi.
- 45. Grafici.